



COMUNE DI CROTONE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1- Definizioni
- Articolo 2- Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3- Entrate tributarie comunali
- Articolo 4- Agevolazioni tributarie
- Articolo 5- Aliquote e tariffe
- Articolo 6- Rapporti con i cittadini

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 7 - Forma di gestione
- Articolo 8 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

- Articolo 9 - Dichiarazione tributaria
- Articolo 10- Attività di controllo
- Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 12 - Diritto di interpello

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 13 - Attività di accertamento delle entrate tributarie
- Articolo 14 - Avviso di accertamento
- Articolo 15 - Notificazione atti

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 16 - Tutela giudiziaria
- Articolo 17 - L'autotutela
- Articolo 18 - Accertamento con adesione
- Articolo 19 - Ambito di applicazione dell'istituto
- Articolo 20 - Attivazione del procedimento per la definizione
- Articolo 21 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Articolo 22 - Procedimento di iniziativa del contribuente
- Articolo 23 - Invito a comparire per definire l'accertamento
- Articolo 24 - Atto di accertamento con adesione
- Articolo 25 - Perfezionamento della definizione
- Articolo 26 - Effetti della definizione

Titolo III - RISCOSSIONI E RIMBORSI

- Articolo 27 - Riscossione
- Articolo 28 - Sospensione o differimento termini e dilazione versamento
- Articolo 29 - Compensazione di debiti e crediti di tributi locali
- Articolo 30 - Rimborsi
- Articolo 31 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Articolo 32 - Arrotondamento pagamenti

Titolo IV – SANZIONI E INTERESSI

Articolo 33 - I criteri per l'applicazione delle sanzioni

Articolo 34 - Cause di non punibilità

Articolo 35 - Riduzioni delle sanzioni

Articolo 36 - Interessi

Titolo V – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Articolo 37 - Le entrate patrimoniali

Articolo 38 - Accertamento delle entrate non tributarie

Titolo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39 – Regolarità contributiva

Articolo 40 - Norme abrogate

Articolo 41 – Casi non previsti dal presente regolamento

Articolo 42 – Rinvio dinamico

Articolo 43 – Entrata in vigore del regolamento

Articolo 44 - Pubblicità

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lett. a);
 - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
 - f) per "regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione - PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
 - h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o il canone, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
5. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Articolo 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Eventuali istituzioni di canoni per altri tributi comporterà l'automatica esclusione dell'applicazione degli stessi tributi.

Articolo 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

1. Al Consiglio comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Al Consiglio comunale compete altresì la determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili e quelle, con apposito Regolamento, dell'Addizionale comunale all'Irpef.
3. Alla Giunta comunale compete la determinazione delle aliquote, delle tariffe dei tributi diversi da quelli di cui ai commi precedenti e dei prezzi dei beni e servizi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
4. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote e tariffe devono essere adottate entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, le aliquote e tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 6 - Rapporti con i cittadini.

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini, **anche attraverso la creazione di un'apposita sezione nel sito internet istituzionale.**
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Titolo II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Forma di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o ai concessionari di cui al decreto legislativo 13.04.1999, n.112.
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata relazione dal dirigente del servizio finanziario, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato o prorogato ai sensi ed agli effetti di disposizioni legislative.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle **aziende/società partecipate.**

Articolo 8 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa, anche per più tributi, un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 17, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 18;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai Regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In caso di assenza o impedimento il funzionario responsabile può essere sostituito dal dirigente del servizio o da altro funzionario da quest'ultimo individuato anche di volta in volta.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 10 - Attività di controllo

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale decidere gli indirizzi generali, **su proposta del dirigente responsabile**, per le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento. Della eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Dirigente del servizio, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 12 - Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13 - Attività di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. I provvedimenti di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.
4. Con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente possono essere conferiti i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti comunali o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, ai sensi dell'art.52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 relative all'efficacia del verbale di accertamento. I poteri di cui al presente comma non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).Le funzioni di cui al precedente comma sono conferite ai dipendenti comunali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato dall'ente ed il superamento di un esame di idoneità. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

Articolo 14 - Avviso di accertamento

1. Mediante avviso d'accertamento, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso d'accertamento in rettifica e d'ufficio deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e deve contenere quanto stabilito nell'art. 1, comma 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 15 - Notificazione atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

3. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente con provvedimento formale può nominare uno o più messi notificatori:

a) tra i dipendenti comunali;

b) tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente ha affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e di altre entrate, ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

c) tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione organizzato a cura dell'ente ed il superamento di un esame di idoneità.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti ed esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato sulla base della direzione e del coordinamento del Dirigente ovvero degli affidatari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate date in concessione.

5. La notifica al contribuente, a pena di decadenza, deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi dell'art. 1 comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 16 - Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento del processo tributario il Comune può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi ai sensi dell'art 11, comma 3 del D.Lgs. 546/92.

2. Al dirigente e al personale che ha collaborato alla istruttoria della pratica spettano ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992 le somme liquidate a titolo di spese di giudizio a favore del Comune; tali somme potranno essere liquidate solo dopo l'effettiva riscossione da parte del Comune.

Per tali incentivi troverà applicazione il principio della correlazione ai fini della liquidazione e determinazione della retribuzione di risultato.

Articolo 17 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. Il provvedimento di annullamento o di revoca dev'essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 18 - Accertamento con adesione

1. Il Comune di Crotone per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n° 449.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 19/6/1997 n.218 e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 19 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è ammessa nel caso in cui l'atto di accertamento contenga una maggiore imposta; non si applica agli avvisi di irrogazione di sole sanzioni, nonché agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati; la definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi.

Articolo 20 - Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 21 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 22 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 21, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

Articolo 23 - Invito a comparire per definire l'accertamento.

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 24 - Atto di accertamento con adesione.

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Dirigente del Servizio e/o dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni dovute in pendenza della definizione.

Articolo 25 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento da effettuare entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Su richiesta motivata del contribuente, Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire il pagamento in forma rateale dell'intero carico dell'atto di accertamento con adesione, senza aggravio di ulteriori interessi, secondo i seguenti limiti:
 - a) fino a € 516,45 può essere disposta una rateazione fino a cinque rate mensili; la prima rata dovrà essere versata nel termine di cui al comma 1;
 - b) oltre il suddetto importo è possibile concedere la rateazione fino a dodici rate mensili.
3. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e dovrà provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre tale termine l'ufficio dovrà procedere alla riscossione coattiva della somma non versata.
4. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento; l'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
5. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Articolo 26 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento e non é soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell' ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Titolo III - RISCOSSIONI E RIMBORSI

Articolo 27 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi; nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicata le norme di legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui li contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639, oppure è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al decreto legislativo 26.02.1999, n.46.
4. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. B), del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
5. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, anche non tributarie, con l'esclusione delle sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale, se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredata da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione e della relativa documentazione.

Il credito per le imposte, tasse e tributi comunali è assistito dal privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi della comma 4 dell'articolo 2752 del codice civile.

6. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
7. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.
8. **Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

Articolo 28 - Sospensione o differimento termini e dilazione versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Dirigente può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.
3. I termini per i versamenti tributari sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.
4. Il Funzionario Responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di dodici, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali; nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Articolo 29 – Compensazione di debiti e crediti di tributi locali

1. Possono essere compensate le somme a credito con quelle dovute a titolo di tributi locali.
2. Il contribuente, nei termini di scadenza del versamento del tributo, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi o del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento, una dichiarazione di compensazione su apposito modello predisposto dal servizio tributi. La dichiarazione di crediti inesistenti dà luogo al recupero dell'imposta dovuta da parte del Comune con avviso di accertamento e con l'irrogazione di sanzioni e interessi.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può solo chiedere con la stessa dichiarazione il rimborso della differenza non essendo ammessa la compensazione della differenza nei versamenti successivi.
5. La compensazione non è ammessa per i tributi riscossi mediante ruolo.

Articolo 30 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi dell'art.1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 17, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile procede all'esame della richiesta ed entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza provvede ad effettuare il rimborso ai sensi dell'art.1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero notifica all'interessato il provvedimento di diniego mediante raccomandata con r.r.
5. Prima di procedere alla restituzione della somma da rimborsare, il funzionario responsabile può verificare ed accertare eventuali obbligazioni tributarie o amministrative da parte del richiedente nei confronti del Comune, mediante richiesta ai vari servizi comunali interessati e nel caso lo ritiene necessario, propone al Dirigente l'emissione del provvedimento dirigenziale di compensazione a debito o a credito del richiedente da notificare all'interessato.

6. Nel caso in cui vengono accertate obbligazioni a carico del richiedente per le quali lo stesso ha prodotto opposizione, il funzionario responsabile comunica la sospensione temporanea del rimborso nel provvedimento di cui al precedente comma 5.

Articolo 31 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento annuo del tributo comprensivo di sanzione e interessi non è dovuto qualora l'ammontare complessivo non è superiore a € 15,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'accertamento riguardi tributi accertati, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi.
3. Non si procede al rimborso di somme qualora l'ammontare complessivo comprensivo di tributo e interessi non è superiore a € 15,00.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 32 – Arrotondamento pagamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell'art. 1 comma 166 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Titolo IV – SANZIONI E INTERESSI

Articolo 33 - I criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi indicati dalla legge per le varie fattispecie di violazioni e sulla base dei principi stabiliti dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, sono stati approvati con apposito regolamento comunale i criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative.
2. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni.

Articolo 34 - Cause di non punibilità

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 35 - Riduzione delle sanzioni.

1. Il perfezionamento della definizione di cui al precedente art.25 da diritto al pagamento delle sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Articolo 36 – Interessi

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Nella stessa misura spettano gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Titolo V - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Articolo 37 - Le entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale quelle relative a canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

2. La gestione delle entrate patrimoniali può essere condotta direttamente dal Comune o affidata a terzi, nei modi previsti dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.

Articolo 38 - Accertamento delle entrate non tributarie.

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica); l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

Titolo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39 – Regolarità contributiva

1. Il rilascio di autorizzazioni e concessioni da parte del Comune potrà avvenire solo a condizione che il richiedente sia in regola con i pagamenti dei tributi locali dovuti.

Tale attestazione sarà autodichiarata dal richiedente nel modulo di richiesta e dovrà essere esplicitamente richiamata nel provvedimento autorizzativo.

Articolo 40 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 41 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Articolo 42 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 43 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.

Articolo 44 – Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale, unitamente alla modulistica necessaria per la gestione delle istanze da parte del contribuente.